



Città di Cuneo

COMUNE DI CUNEO
SETTORE CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SISTEMI E STRUTTURE PER LA CONSERVAZIONE DI BENI ARTISTICI E
ARCHEOLOGICI DEL PALAZZO SANTA CROCE

Il Responsabile del Procedimento e
Direttore dell'esecuzione
Dott. Bruno Girardo

Il Dirigente del Settore
Dott. Bruno Girardo

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Premessa

1. Oggetto dell'appalto
2. Descrizione della fornitura
3. Durata dell'appalto
4. Luogo di esecuzione dell'appalto
5. Vincoli

CAPITOLO II - OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

6. Cauzione definitiva
7. Domicilio e responsabilità
8. Norme di relazione
9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

CAPITOLO III - RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

10. Vigilanza e controlli
11. Garanzie e responsabilità
12. Penalità

CAPITOLO IV - PERSONALE

13. Personale
14. Infortuni, danni e responsabilità
15. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
16. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

CAPITOLO V - NORME RELATIVE AL CONTRATTO

17. Spese contrattuali
18. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento
29. Sospensione dei pagamenti
20. Adeguamento ai prezzi
21. Subappalto
22. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune
23. Fallimento, successione e cessione dell'impresa
24. Recesso
25. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto
26. Controversie
27. Novazione soggettiva
28. Inefficacia del contratto
29. Varianti

CAPITOLO VI - NORME FINALI

30. Riferimenti normativi
31. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
32. Obbligo di riservatezza
33. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
34. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"
35. Codice di comportamento
36. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

CAPITOLO I NORME GENERALI

Premessa

Il **D.M. 10 maggio 2001**, *Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei* (Art. 150, comma 6, del D.Les. n. 112 del 1998) G.U. 19 ottobre 2001, n. 244, S.O, Ambito VI – Sottoambito 4, *Regolamentazione dell'esposizione permanente e temporanea*, prevede che: “L'ordinamento e l'immagazzinaggio dei beni culturali destinati ai depositi museali devono essere progettati in modo da privilegiare lo sfruttamento razionale degli spazi e il controllo delle condizioni di conservazione e sicurezza delle opere. L'accesso ai depositi da parte del pubblico e del personale non direttamente addetto deve essere regolamentato e controllato. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.”.

L'art.30 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n.42) stabilisce quali *Obblighi conservativi*, che Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, o concessi e conservati in deposito.

Il Codice di deontologia dell'Icom per i musei, adottato all'unanimità dalla 15a Assemblea generale dell'ICOM, riunita a Buenos Aires, Argentina, il 4 novembre 1986, e modificato dalla 20a Assemblea generale riunita a Barcellona, Spagna, il 6 luglio 2001, stabilisce, al punto 2.4, Locali, quanto segue:

l'Amministrazione responsabile è tenuta a provvedere ambienti idonei sotto il profilo della sicurezza e della conservazione delle collezioni, sia per le sezioni espositive sia per i depositi. Gli edifici e gli impianti devono consentire al museo di svolgere le sue funzioni primarie di acquisizione, ricerca, deposito, conservazione, educazione e presentazione. I locali devono essere conformi alla legislazione vigente in materia di salute, di sicurezza e di accessibilità, con particolare riguardo alle esigenze di persone portatrici di handicap. Adeguate misure di protezione contro i rischi derivanti da furto, incendio, inondazione, atti di vandalismo e deterioramento devono essere applicate in via permanente. Un piano d'azione da porre in atto in caso di emergenze deve essere predisposto in modo dettagliato.

Al punto 6.3 il suddetto Codice prevede che:

tutti i professionisti museali cui sono affidati oggetti ed esemplari devono fare in modo di creare e mantenere un ambiente atto a proteggere le collezioni, siano esse in deposito, in esposizione o in corso di trasporto. Tale conservazione preventiva costituisce un fattore importante nella gestione dei rischi di un museo.

Con queste finalità è stato concepito il progetto di rifunzionalizzazione degli spazi destinati a deposito museale nell'ex ospedale di Santa Croce, e sono state previste le peculiarità dei sistemi e delle strutture per la conservazione, di concerto anche con gli organi preposti alla tutela, di cui, di seguito, vengono definite le caratteristiche tecniche.

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei sistemi e strutture per la conservazione di beni artistici e archeologici da allestirsi nei locali destinati a deposito museale nel sottotetto di Palazzo Santa Croce.

Le attrezzature fornite dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità; alle norme vigenti in materia antinfortunistica e

prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo all'emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti.

Tutti i materiali, i componenti e le verniciature usati devono essere certificati in Classe Prima di reazione al fuoco.

I componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzati per le attrezzature dovranno essere atossici e non nocivi sia al contatto cutaneo che orale.

Tutta la documentazione relativa alle certificazioni di corretta posa, di conformità e antincendio di tutto quanto fornito ed installato dall'Impresa dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento a conclusione della fornitura.

Le attrezzature fornite dovranno essere conformi ai **criteri ambientali minimi** elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

In particolare le specifiche tecniche di base sono le seguenti:

▲ LEGNO E MATERIALI A BASE DI LEGNO

Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali. Dovranno essere presentati adeguati attestati di conformità al requisito. Tali attestati devono essere riferiti alle parti in legno significative del prodotto finito. Al fine di dimostrare il soddisfacimento di questo requisito, valgono come attestati di conformità:

- i certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale (per es.: FSC, PEFC o equivalente);
- le certificazioni di legalità, riconosciute a livello internazionale rilasciate da organismi di certificazione o da competenti autorità governative;
- le attestazioni governative, quali: licenze di gestione o piani di gestione approvati e documentazione che dimostri la tracciabilità della filiera;
- la certificazione di legalità rilasciata ai sensi del "Regolamento (CE) N. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea" e del successivo "Regolamento (CE) N. 1024/2008 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, in caso di legname proveniente da un paese sottoscrittore di un accordo di partenariato con l'Unione Europea.

In alternativa, dovranno essere indicati i tipi (specie), le quantità e le origini (provenienza) del legno utilizzato nella produzione, allegando una dichiarazione di legalità, che garantisca la tracciabilità del legno lungo l'intera catena produttiva, dalla foresta al prodotto finale.

In questo caso, se le prove fornite non sono ritenute sufficienti a dimostrare la conformità al requisito di legalità, le amministrazioni contraenti possono chiedere ai fornitori ulteriori chiarimenti o elementi di prova.

▲ LEGNO RICICLATO

Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata.

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000

Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Dovrà essere fornita documentazione tecnica del produttore di pannelli a base di legno, basata su rapporti di prova eseguiti da un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, secondo i metodi raccomandati nell'appendice A. Sono ammesse come strumenti di verifica le Dichiarazioni ambientali di prodotto redatte secondo le norme ISO 14025:2006. Si presume conforme al requisito il prodotto in possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894.

▲ PLASTICA

Tutte le parti di plastica di peso > o uguale a 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 "Materie plastiche-Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche". I prodotti devono rispondere al requisito con la presenza del marchio di identificazione.

▲ RIVESTIMENTI SUPERFICIALI CON PRODOTTI VERNICIANTI

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008. Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso. Dovrà essere presentato l'elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente negli elementi, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici) attestante la conformità ai suddetti criteri. Il contenuto di COV nelle vernici deve essere determinato con i metodi descritti nella UNI EN ISO 11890-1 per i prodotti bicomponenti o UNI EN ISO 11890-2 per i prodotti monocomponente. Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

▲ ADESIVI E COLLE

Il contenuto di COV negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente. Dovrà essere presentato un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il singolo elemento allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV e dimostri il soddisfacimento del requisito. La percentuale di COV negli adesivi deve essere determinata con i metodi descritti nelle parti appropriate della norma UNI EN ISO 11890. Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

▲ REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO:

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Afferzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

▲ DISASSEMBLABILITA'

L'elemento deve essere tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili.

Dovrà essere fornita una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

▲ DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO

Deve essere garantita la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile.

Il mancato rispetto delle specifiche indicate al presente punto 1.1 costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.136 del D.LGS163/2006 ed è pertanto una causa di risoluzione del contratto.

2. Descrizione della fornitura

La fornitura oggetto del presente capitolato è indirizzata alla funzionalità del deposito del Museo e accoglierà i beni culturali (artistici, tra cui quadri di diverse misure con cornici e senza - con spessore da circa 5 a 25 cm -, sculture in marmo, bronzo - con spessore anche di 70 – 90 cm -, stampe, ecc...; storico-documentari, fra cui collezioni numismatiche antiche e moderne, calchi in gesso; etnografici e antropologici, tra cui oggetti e arredi lignei, armi d'epoca, costumi tradizionali,

abiti d'epoca, bambole, tessuti e paramenti sacri, ecc.; naturalistici tra cui collezioni di minerali, animali imbalsamati, erbari, ecc...) di proprietà civica e archeologici di proprietà statale (laterizi, ceramiche, reperti in metallo, vetro, osso, pietra). Tale deposito è destinato alla conservazione in situazione ottimale e protetta dei beni e dei reperti, ma sarà anche visitabile e fruito da studiosi e ricercatori.

Il dettaglio della fornitura è riportato nel documento Allegato al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale "Allegato A".

3. Durata dell'appalto

L'esecuzione della fornitura, dovrà avvenire entro 60 [sessanta] giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto o in ogni caso, dall'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Luogo di esecuzione dell'appalto

Palazzo ex Santa Croce, Via Santa Croce – 12100 CUNEO

5. Vincoli

L'impresa affidataria è tenuta a rispettare i tempi di consegna delle forniture.

L'impresa affidataria è tenuta a farsi carico dell'imballo, dello stoccaggio e del successivo disimballo delle forniture consegnate nello/negli spazio/spazi indicati dal personale del Settore Cultura e Attività promozionali.

CAPITOLO II OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

6. Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del Codice.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

7. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

8. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento della fornitura, il nominativo del responsabile che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento della fornitura stessa.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante l'espletamento della fornitura. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile della fornitura si considera come effettuata all'appaltatore.

9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente:

- ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite nelle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente capitolato;
- a provvedere all'esecuzione della fornitura con personale idoneo, di provate capacità e adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con l'esecuzione dell'appalto;
- ad applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabile ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgerà l'appalto, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'impresa aggiudicataria, ove la Civica Amministrazione lo richieda, deve dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni predette.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

10. Vigilanza e controlli

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

11. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento dell'appalto o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase dell'esecuzione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione — o a presentare polizza assicurativa in corso di validità — a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento del servizio affidato. Tale copertura non può essere inferiore a un massimali di € 1.000.000,00.

La polizza deve coprire l'intero periodo del contratto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia della polizza e a presentare, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento dell'appalto oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

12. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il responsabile del Settore Cultura e Attività Promozionali contesta gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le detrazioni economiche definite dalla specifica tabella si applicano nei seguenti casi:

1. Prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
2. Prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati;
3. Difformità alle prescrizioni generali del Bando di Gara o specifiche dei Capitolati di Gara.

L'applicazione delle detrazioni economiche può comportare anche provvedimenti accessori.

Il Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

Oggetto violazione	Penale pecuniaria	Procedimento conseguente alle inadempienze
1. Mancato rispetto delle modalità di esecuzione della fornitura e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato	€ 800,00 per ogni violazione	Dopo 3 inadempienze – risoluzione del contratto
2. Mancato rispetto dei tempi di esecuzione della fornitura e di consegna dei beni presentati in sede di offerta	€ 1.000,00 per infrazione riscontrata	Dopo 2 inadempienze – risoluzione del contratto
3. Ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento della fornitura	€ 500,00 per infrazione riscontrata	Dopo 2 inadempienze – Risoluzione del contratto

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se entro 5 giorni dalla data di ricevimento il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, il Comune di Cuneo applicherà le penali previste.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Le irregolarità e le inadempienze devono essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che sono valutate per comminare le penali.

CAPITOLO IV **Personale**

13. Personale

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa, con esclusione dei comportamenti dolosi

14. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

15. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL (art. 86 D. Lgs 163/2006 così come modificato dall'art. 8 L. 123/2007).

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

16. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione all'appalto svolto.

La ditta appaltatrice deve inoltre garantire la formazione del personale incaricato della prevenzione incendi e del primo soccorso.

L'impresa deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto viene predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V
NORME RELATIVE AL CONTRATTO

17. Spese contrattuali

Le spese di contratto — che viene stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del Codice — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e Appalti.

Il soggetto che sottoscrive il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione¹.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

18. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo dell'appalto è fissato in € _____ [come determinato in sede di gara e comunque non superiore a € 173.640,90] di cui € 3.472,82 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del Codice, nonché della corrispondente Iva nella misura di legge].

Il corrispettivo della fornitura è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza della fornitura consegnata alle prescrizioni previste in questo capitolato.

Ad avvenuto completamento della fornitura l'impresa deve produrre una dichiarazione di corretto montaggio in opera. Il direttore dell'esecuzione, in seguito agli accertamenti necessari, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Entro venti giorni dall'ultimazione della fornitura viene avviata la verifica di conformità, che dovrà essere completata entro sessanta giorni dall'ultimazione della fornitura stessa.

Nel caso il direttore disponga controlli in corso di esecuzione, l'esecutore viene invitato con preavviso utile; della visita viene redatto verbale.

Alla visita di controllo definitivo deve essere presente l'esecutore, che deve essere avvisato con adeguato anticipo. Di tale visita viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Al termine delle operazioni di verifica viene redatto il certificato di conformità delle prestazioni effettuate a quanto previsto in contratto.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, l'appaltatore può emettere regolare fattura e si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore.

È fatta salva la possibilità di effettuare l'attestazione di regolare esecuzione in luogo della verifica di conformità, ai sensi dell'art. 325 del DPR n.207 del 5.10.2010

¹ articolo 139 — comma 3 — del Regolamento

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura affidata, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

19. Forniture complementari

Per la fornitura potranno rendersi necessarie implementazioni della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 57 — comma 3 lettera b) — del Codice.

20. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

21. Adeguamento ai prezzi

I prezzi della fornitura, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione della fornitura stessa.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

22. Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 118 — comma 2 del Codice il subappalto per i servizi e le forniture è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista vengono effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie operate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

23. Risoluzione del contratto - Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano l'esecuzione dell'appalto medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'esecuzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno tre giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di penalità di cui all'articolo 12 del presente capitolato.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente effettuate fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

24. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale

capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

25. Recesso

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sull'appalto oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

26. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiende alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

27. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non contiene la clausola compromissoria.

28. Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

29. Inefficacia del contratto

Il contratto si considera inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

30. Varianti

Le offerte migliorative formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

CAPITOLO VI NORME FINALI

31. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

32. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

33. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento dell'appalto, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

34. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.

per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

35. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

36. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici*», a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato Codice.

37. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali Bruno Giraud, - tel. 0171 634175/444815 - fax 0171 66137/444825 email: museo@comune.cuneo.it.

Il Responsabile del procedimento coincide con il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.